

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

A norma dell'articolo n° 18 della Costituzione Italiana, degli articoli del Codice Civile sulle Associazioni non riconosciute, del D. Lgs. 460/1997, della legge 383 del 7 dicembre 2000 e delle leggi della Regione Autonoma della Sardegna in materia di associazionismo senza scopo di lucro, è costituito a Saronno con atto notarile del notaio Mario Belasio N° 55456 prot. 9666 del 16 maggio 1976, il "Circolo Culturale Sardo GRAZIA DELEDDA" - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - CULTURALE E RICREATIVA SENZA SCOPO DI LUCRO, di seguito denominato Circolo, iscritta nel registro delle Associazioni (L.R. 28/96) della Pv. di Varese nella sezione F) - Ass. di Promozione Sociale - al prog. N° VA - 6 nella Sezione Culturale (B).

Riconosciuto dalla Regione Autonoma della Sardegna (di seguito RAS) con decreto n. 140/FS del 26-02-1993 dell'Assessore del Lavoro della RAS in base alla legge regionale sull'emigrazione N° 7 del 1991 Art. 2.

C.F. 85001380121 - P. IVA 02538160124 -

Dal 01/06/2019 per adeguamento al Testo Unico del Terzo Settore e in particolare al D.Lgs. 117/2017, il nome del Circolo diventa "Circolo Culturale Sardo Grazia Deledda Aps".

La sede sociale e legale è situata in Saronno (VA) via Fabio Filzi N° 22.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 - CARATTERISTICHE DEL CIRCOLO

- a) Il Circolo si richiama ai valori della Costituzione Italiana rispettando i diritti inviolabili della persona, senza distinzione di sesso, di razza, di religione e promuovendo la pari opportunità tra uomo e donna.

Il Circolo è normato dal presente statuto, dalla normativa di cui alla Legge Regionale 15 gennaio 1991, n. 7 della Regione Autonoma della Sardegna e dalla normativa in materia di Enti del Terzo Settore. Per quanto non previsto dal Codice del terzo settore si applicano, in quanto compatibili con esso, le disposizioni del codice civile e le relative norme di attuazione.

- a) Il Circolo è una Associazione senza fini di lucro, a struttura e gestione democratica, autonoma ed indipendente dal punto di vista organizzativo, amministrativo e patrimoniale.
- b) .
- c) Esso è diretto da un Consiglio Direttivo **eletto dai Soci**, che ne costituisce la base sociale.
- d) Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività **promosse e organizzate** dal Circolo sono a disposizione di tutti i Soci, i quali **hanno diritto** di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti.
- e) Pur conservando la propria autonomia e **indipendenza** amministrativa, il Circolo agisce in stretta collaborazione e **unità d'intenti** con la F.A.S.I. (Federazione Associazioni Sarde in Italia), alla quale **aderisce formalmente**.
- f) Il Circolo accetta e rispetta lo Statuto **Sociale della F.A.S.I.** e il relativo Regolamento di attuazione.
- g) Hanno accesso al Circolo anche i tesserati di **altri** Circoli aderenti alla F.A.S.I.

- h) Il Circolo è inoltre aperto a tutti i Sardi, ai loro coniugi, ai discendenti e a chi ne condivide le finalità.

Art. 3 - PRINCIPI E SCOPI GENERALI DEL CIRCOLO

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2. In particolare l'associazione si propone di:

- a) Salvaguardare e valorizzare l'identità culturale dei Sardi;
- b) Promuovere la conoscenza e la valorizzazione della lingua sarda, dei valori culturali, storici, artistici, ambientali e folkloristici della Sardegna;
- c) Promuovere la conoscenza e il consumo dei prodotti artigianali e industriali della Sardegna;
- d) Contribuire alla programmazione e al raggiungimento della crescita culturale, economica e sociale con iniziative miranti all'affermazione e alla tutela dei diritti e degli interessi dei Sardi, della Sardegna e dei loro simpatizzanti;
- e) Perseguire l'obiettivo di promuovere l'integrazione ed il confronto fra: culture diverse, etnie, regioni e popoli;
- f) Svolgere funzioni di rappresentanza e di promozione della Sardegna con le istituzioni nel territorio in cui opera;
- g) Svolgere attività di acquisto collettivo di beni, costituendosi a tal fine come GRUPPO DI ACQUISTO SOLIDALE, ai sensi della normativa vigente (art. 1, Commi 266 e 267 della legge n° 244/2007, e dell'art. 4, Comma 7, del D.P.R. 633/1972

Art. 4 - ATTIVITA' DEL CIRCOLO

- 1) Il Circolo realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:
 - a) Promuovendo e gestendo attività di utilità sociale in campo culturale e ricreativo nei confronti degli associati e di terzi.

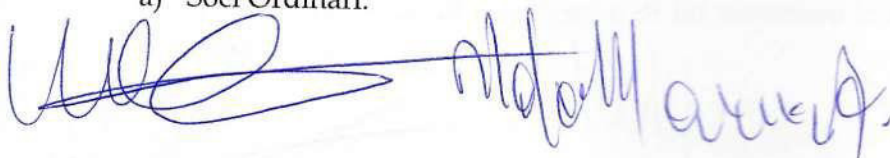
- b) Sviluppando attività culturali, ambientali, didattiche, turistiche, ricreative e di assistenza.
 - c) Promuovendo e gestendo corsi informativi.
 - d) Valorizzando tutte quelle attività che sono in grado di esprimere atteggiamenti e comportamenti attivi, utilizzando i metodi aggregativi e di partecipazione, propri del libero associazionismo.
 - e) Ricercando presso le autorità competenti i fondi necessari per la creazione di un fondo assistenziale in favore degli emigrati sardi particolarmente bisognosi.
 - f) Promuovendo la costituzione di Comitati sportivi e turistici, o utilizzare quelli esistenti, e quanto altro si ritenga necessario al fine di favorire l'aggregazione dei giovani e la loro partecipazione alle attività dell'Associazione.
- 2) Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del Corpo Sociale, il Circolo potrà creare strutture accessorie proprie o utilizzare quelle già esistenti nel territorio.
Il Circolo potrà promuovere direttamente o in collaborazione con altre strutture, sia private che pubbliche attività di cui ai punti precedenti.
Il Circolo ricerca momenti di confronto e di collaborazione con tutte le forze presenti nel tessuto sociale, contribuendo alla realizzazione di progetti che si collochino nel quadro di una programmazione territoriale.
Il Circolo non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative alle stesse.

Art. 5. -

- 3) Per il perseguimento dei propri scopi il Circolo potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Art. 6. - SOCI

- 1) Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.
- 2) Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.
- 3) Il circolo accetta principalmente tutti gli emigrati sardi e in generale tutti i cittadini italiani nonché i cittadini degli Stati facenti parte della Comunità Europea. Accetta cittadini di Stati non facenti parte della comunità europea solo se in regola con le leggi italiane sull'immigrazione.
Ogni nuovo socio viene accettato indipendentemente dal sesso e dalla sua convinzione politica e religiosa.
- 4) I Soci, pur con l'assoluta parità fra loro nei diritti e nei doveri verso l'Associazione, sono formalmente distinti nei seguenti raggruppamenti:
 - a) Soci Ordinari:



Sono tali tutti quelli che, avendone fatta regolare domanda secondo la procedura richiesta e definita dal Circolo stesso, sono accolti come tali.

Fra i Soci Ordinari acquistano particolare rilevanza coloro per i quali il Circolo è idealmente nato e che sono i destinatari degli interventi della Legge sull'emigrazione n° 7 del 15 gennaio 1991 e sue modifiche della Regione Autonoma della Sardegna.

b) Soci Onorari:

È socio onorario la persona, che dia o abbia dato, anche in passato, un contributo alla organizzazione e vita del Circolo a livello locale, provinciale o regionale a qualunque titolo, la cui designazione verrà comunque sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 7. - DOMANDA DI AMMISSIONE

- 1) La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo utilizzando la modulistica predisposta. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.
- 2) Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

In caso di rigetto della domanda di ammissione dell'aspirante socio il Presidente dell'Associazione comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.

L'aspirante socio può, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della sua prima convocazione.

La permanenza del socio nell'Associazione è subordinata alla conservazione delle condizioni che ne hanno permesso l'ammissione, nonché all'osservanza delle norme del presente Statuto e del suo eventuale Regolamento di attuazione. In presenza di tali condizioni l'ammissione del socio è a tempo indeterminato.

Art. 8. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

- 1) Ogni socio dichiara di accettare, come direttiva: ideali di pace, di giustizia e di libertà, e dichiara di aver preso visione del presente statuto e di approvarlo integralmente.
- 2) Tutti i soci hanno uguali diritti.

Essi hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

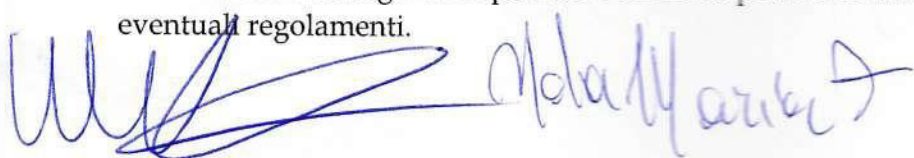
Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

- 3) I soci hanno diritto di voto in Assemblea se sono in regola con il pagamento della quota annuale.

Il voto viene espresso personalmente dai soci aventi diritto.

- 4) Ogni socio ha il dovere di comportarsi in modo corretto e riguardoso nei confronti degli altri soci e dell'Associazione stessa.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.



- 5) Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 9. - PERDITA DI QUALITA' DI SOCIO

- 1) La qualità di socio si perde:
 - a) per mancato pagamento della quota associativa decorsi sei mesi dall'inizio dell'anno;
 - b) dietro presentazione di dimissioni scritte;
 - c) per esclusione.
- 2) La quota associativa non è trasmissibile,
- 3) Perdono la qualità di socio per esclusione coloro:
 - a) che non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e alle delibere prese dagli Organi Sociali del Circolo;
 - b) che si rendono colpevoli di comportamenti scorretti nei confronti di altri soci o a comportamenti, interni od esterni ai locali del Circolo, che in ogni caso possano portare o abbiano portato danno al buon nome del Circolo.
- 4) La perdita di qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.
- 5) La delibera di esclusione di un socio, una volta sentita la sua difesa, dove ricorrano le cause di esclusione, deve essere presa all'unanimità dal Consiglio Direttivo riunito con la presenza di almeno il 75% dei suoi componenti e dopo aver dato lettura del verbale redatto dal Collegio dei Probiviri che, analizzato il caso, abbiano espresso parere favorevole all'esclusione del socio.
- 6) Il Presidente, o colui che ne ricopre il ruolo può, per motivi urgenti di ordine pubblico o di decoro, invitare un socio ad uscire dai locali del Circolo ed eventualmente, dove motivi gravi di comportamento lo richiedessero, proibirne l'ingresso. È fatto obbligo al Presidente o a chi per Lui di riferire dell'accaduto al Consiglio Direttivo e inviare verbale dell'accaduto al Collegio dei Probiviri per avviare la procedura di eventuale esclusione del Socio.

Art.10. - ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

- 1) Gli organi del Circolo sono:
 - Assemblea Generale dei Soci.
 - Consiglio Direttivo - composto da un minimo di 9 (nove) a un massimo di 11 (undici) membri. Tra i membri del Consiglio Direttivo vengono eletti:
 - Presidente
 - 2 Vicepresidenti tra cui uno Vicario
 - Segretario
 - Tesoriere



- Organo di controllo nei casi previsti dalla Legge (art. 30 CTS).
- 2) Tutti i componenti degli organi del Circolo sono eletti e svolgono la propria attività in modo prevalentemente gratuito. I componenti degli organi sociali durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.
- 3) In caso di incarichi particolari o di rappresentanza del Circolo presso istituzioni o altre associazioni, fuori dalla città sede del Circolo e dal Comune di residenza dell'interessato, con delibera preventiva del Consiglio Direttivo, ai membri stessi del Consiglio Direttivo o a soci autorizzati viene riconosciuto il rimborso spese previa consegna al Tesoriere o al Presidente dei dovuti giustificativi di spesa.

Il presidente del Circolo, in quanto rappresentante del Circolo e quindi chiamato ad essere sempre presente, anche attraverso un suo sostituto, in tutte le situazioni in cui è richiesta la sua presenza, non ha l'obbligo di relativa delibera preventiva del Consiglio Direttivo.

- 4) È fatto divieto conferire incarichi retribuiti a componenti il nucleo familiare dei membri del Consiglio Direttivo e degli Organi di Controllo.

Art. 11. - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

- L'Assemblea Generale dei soci è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo.
- 2) È convocata entro il 31 ottobre di ogni anno per discutere e approvare il bilancio preventivo dell'anno successivo e le manifestazioni socio/culturali/ricreative con le relative coperture finanziarie da eseguirsi l'anno successivo.
 - 3) L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Anche l'Organo di controllo, qualora presente, all'unanimità, con richiesta motivata, può richiedere al Presidente in carica la convocazione dell'Assemblea dei Soci.
 - 4) L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.
 - 5) Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione.
 - 6) Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante:
 - a) avviso affisso presso la sede del Circolo almeno 15 giorni prima del giorno previsto;
 - b) avviso inserito, almeno 15 giorni prima del giorno previsto, nel sito ufficiale del Circolo.
 - 7) L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 12 - TIPOLOGIA DI ASSEMBLEA

- 1) L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

M. M. M. M. M.

U. M. M. M. M.

- 2) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
- 3) Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
- 4) Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.
- 5) I verbali sono conservati presso la sede dell'Associazione, in libera visione ai soci.

Art. 13. - ASSEMBLEA ORDINARIA

- 1) L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- Discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- Definisce il programma generale annuale di attività;
- Procede alla nomina, con voto singolo e segreto, del Consiglio Direttivo e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- Nomina la Commissione Elettorale composta di cinque soci ordinari, tra i quali viene nominato un presidente;
- Determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- Discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- Delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- Discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

- 2) Per garantire la pari opportunità tra i sessi si stabilisce che la lista elettorale, formata con i nomi dei candidati al Consiglio Direttivo e agli Organi di controllo, debba essere composta da rappresentanti di ambo i sessi in misura non inferiore al 1/3 per ciascuno di essi.
- 3) La Commissione Elettorale Nominata dall'Assemblea dei soci deve:
 - a) Verificare che i soci iscritti nelle liste elettorali abbiano i requisiti prescritti dall'art. 6 e che rispettino quanto enunciato dal comma precedente.
 - b) Verificare che le liste siano composte da soci in regola con il pagamento della quota associativa.
 - c) Verificare la correttezza delle votazioni del Consiglio Direttivo e degli Organi di Controllo presidiando il seggio elettorale approntato allo scopo e procedere allo scrutinio dei voti.
 - d) Redigere il verbale dei risultati del voto affiggendone copia nella bacheca del Circolo.
- 4) Il Presidente della Commissione Elettorale deve, unitamente al Presidente uscente, convocare gli eletti al Consiglio Direttivo e partecipare alla riunione dello stesso sino all'assegnazione delle cariche sociali previste.

Art. 14. - ASSEMBLEA STRAORDINARIA



- 1) L'Assemblea straordinaria delibera in merito alla modifica dello Statuto o sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.
- 2) L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- 3) Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei tre quarti (3/4) degli associati. L'Assemblea, convocata in via straordinaria a questo fine, provvederà anche alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
- 4) In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1, del D lgs. 3 luglio 2017, n. 117, se costituito, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro/altri enti del Terzo settore avente/i finalità analoghe a quelle dell'Associazione, previa deliberazione della Assemblea Straordinaria dell'Associazione.
- 5) .

Art. 15. - CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Il consiglio Direttivo è composto dal numero di membri deciso dall'Assemblea in base al numero come da art. 10. Esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente preferibilmente ogni quindici giorni e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, previo avviso scritto affisso in bacheca, di almeno 48 ore prima, contenente l'ora e l'ordine del giorno.
- 3) La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 48 ore prima della riunione.
- 4) Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
- 5) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 16.

- 1) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.
- 2) Nello specifico:
 - Elege tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
 - Elege tra i propri componenti il vicepresidente e lo revoca;
 - Nomina il tesoriere e il segretario;
 - Attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
 - Predispose all'Assemblea il programma annuale di attività;
 - Presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
 - Conferisce procure generali e speciali;
 - Propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;



- Riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
 - Ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
 - Delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 9.
 - Ha facoltà di nominare varie commissioni secondo le esigenze dell'Associazione o per ottemperare a richieste esterne (Regione, Comune, F.A.S.I.). Il Consiglio Direttivo ha la sovranità su tutte le commissioni che hanno il dovere di collaborare con esso.
- 3) Se un membro del Consiglio Direttivo sarà assente alla riunione convocata, tre volte di seguito o saltuariamente 5 volte all'anno, senza motivata giustificazione, può essere destituito dalla sua carica tramite delibera del Consiglio Direttivo stesso.
 - 4) Tutte le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo devono essere rese pubbliche mediante affissione all'albo del Circolo e devono restare esposte per almeno 10 giorni consecutivi.
 - 5) Il Consiglio Direttivo può delegare alle commissioni e alle singole persone compiti specifici e ben definiti.
 - 6) Il Consiglio Direttivo con la maggioranza dei voti può, con la giusta motivazione, rimuovere dall'incarico: Presidente, Segretario, Tesoriere, Vicepresidente e provvedere a nuove nomine.
 - 7) In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Art. 17. - IL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente è il legale rappresentante del Circolo ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e non è rieleggibile per più di 2 mandati consecutivi
- 2) In deroga a quanto enunciato al punto 1 del presente art. il Consiglio Direttivo, verificato che al suo interno nessun componente si propone per ricoprire la carica di Presidente, può affidare l'incarico per un ulteriore mandato al Presidente uscente purché questi faccia parte del C.D.
- 3) Convoca L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria decisa dal Consiglio Direttivo.
- 4) È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
- 5) Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti il Circolo davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
- 6) Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In casi di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario.
- 7) In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente,
- 8) In caso di dimissioni il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente Vicario che provvede a riunire il Consiglio Direttivo per scegliere al suo interno un nuovo Presidente.

Art.18. - VICEPRESIDENTI

- 1) I Vicepresidenti sono 2, tra cui uno assume la carica di Vicepresidente Vicario, e vengono eletti dal Consiglio Direttivo.
- 2) Durano in carica quanto il Consiglio direttivo ed hanno il compito di collaborare con il Presidente.

[Handwritten signatures in blue ink]

- 3) Il Vicepresidente Vicario o in caso di indisponibilità di questi il 2° Vicepresidente assume la funzione di Presidente nei casi di cui all'Art.17.

Art. 19. - IL TESORIERE

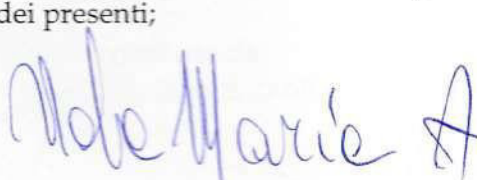
- 1) Il Tesoriere è il responsabile, unitamente al Presidente, della gestione amministrativa e finanziaria del Circolo inerente all'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio, e secondo il disposto degli art. 13 e 87 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117, nonché secondo le indicazioni della Regione Autonoma della Sardegna.
- 2) In presenza dei presupposti previsti dall'art 14 del Decreto Legislativo 117/2017 viene redatto altresì il bilancio sociale.
- 3) Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione, inerenti alle mansioni affidategli dagli statutori. Per i pagamenti tramite assegni bonifici bancari e postali ha firma congiunta al Presidente, per i pagamenti il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.
- 4) La carica di Tesoriere è incompatibile se esiste parentela sino al 2° grado con il Presidente e il Segretario.

Art. 20 - IL SEGRETARIO

- 1) Il Segretario è responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.
- 2) La carica di Segretario è incompatibile se esiste parentela sino al 2° grado con il Presidente e il Tesoriere.

Art. 21 - ORGANO DI CONTROLLO

- 1) L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche *monocratico*, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno;
- 2) I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti;
- 3) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 4) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti;



- 5) I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
- 6) Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che in tal senso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea delibera la nomina di un Revisore legale dei conti o una Società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 22 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

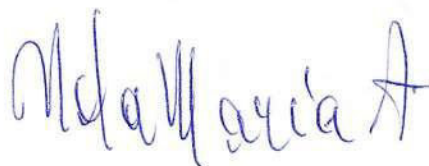
- 1) Il collegio dei Probiviri costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno del Circolo.
- 2) I Probiviri sono nominati dall'Assemblea dei Soci in un numero di tre effettivi più due supplenti, eleggono al loro interno un Presidente, durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.
- 3) La carica di Probiviro è incompatibile:
 - a) Con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti
 - b) Con la presenza nel Consiglio Direttivo e nel Collegio dei Revisori di parenti fino al 2° grado di parentela.
- 4) Compiti del Collegio dei Probiviri:
 - Decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all'Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;
 - Parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'esclusione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo nei casi previsti dall'art. 9.
 - Nel caso di giudizio su coniuge, parenti o congiunti di primo e secondo grado, il Probiviro non parteciperà all'esame e al giudizio del caso ed il collegio verrà integrato dai Probiviri supplenti.
 - In caso di disaccordo con la decisione del Collegio dei Probiviri del Circolo, il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri della F.A.S.I.

Art. 23 - PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

- 1) L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 2) Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo, unitamente alla relazione scritta dall'Organo di controllo, qualora presente, presenta per l'approvazione all'Assemblea Generale dei Soci: la relazione morale; il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
- 3) Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio Direttivo presenta per l'approvazione all'Assemblea Generale dei soci: il bilancio preventivo per l'anno successivo e le manifestazioni socio/culturali/ricreative con le relative coperture finanziarie da eseguirsi l'anno seguente.

Art. 24 - ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

- 1) Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - a) Quote associative e contributi di simpatizzanti;



- b) Contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; in particolare i contributi ordinari e straordinari della Regione Sardegna;
 - c) Donazioni e lasciti testamentari;
 - d) Entrate da servizi ausiliari ai soci; entrate derivanti dai servizi ausiliari che il circolo fornisce a titolo gratuito ai propri soci, come la bigliettazione, costituite da eventuali rimborsi forfettari provenienti dalle promozioni di tali servizi, rimborsi che però non sono certi né per importo, né se vengono effettivamente riconosciuti.
 - e) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di gruppi di acquisto solidali tra i soci, organizzate dal circolo e svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - f) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
 - g) Ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.
- 2) I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 25 - IL PATRIMONIO SOCIALE

- 
- 1) Il patrimonio sociale è costituito da:
 - a) Beni immobili e mobili;
 - b) Azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
 - c) Donazioni, lasciti o successioni;
 - d) Altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
 - 2) Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.
 - 3) Le quote sociali sono intransferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Art. 26. - Scioglimento, Cessazione o estinzione dell'Associazione e devoluzione dei beni

- 1) Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 14 dello Statuto.
- 2) In caso di scioglimento del "Circolo Culturale Sardo Grazia Deledda Aps", da qualunque causa determinato, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
- 3) In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 27 - NORMA FINALE

- 1) Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
- 2) Le cariche sociali elencate nel presente Statuto sono cariche onorifiche e nessuna retribuzione è dovuta a chi le ricopre.
- 3) Il presente Statuto già in allegato all'atto costitutivo del Circolo redatto con atto notarile, notaio Mario Belasio, N°55456 prot. 9666 del 16 maggio 1976, è stato modificato dall'Assemblea dei Soci del Circolo, convocata per iscritto a ciascun socio e

Mariano A.

[Signature]

con all'ordine del giorno le modifiche allo Statuto, riunitasi il 04/05/2024 che ha
approvato all'unanimità il testo sopra riportato.

Saronno, 04/05/2024

In fede

Il vice presidente vicario



In fede

Il presidente

